



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE

N.20 DEL 21/05/2025

OGGETTO: MISURE VOLTE ALLA SALVAGUARDIA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ULTIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A 2024/2025 DALLE ORE 19:00 DEL 23/05/2025 ALLE ORE 08:00 DEL 24/05/2025 – DIVIETO DI VENDITA ED UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI, FUMOGENI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFICI PIROTECNICI E IN GENERE ARTIFICI CONTENENTI MISCELE DETONANTI ED ESPLODENTI.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;

Premesso che l'art. 53, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che “Il Vicesindaco ed il Vicepresidente sostituiscono il Sindaco e il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59”;

Vista la nota della Questura di Napoli – Commissariato di P.S. di Acerra – CAT. A4/2023 – pervenuta a mezzo pec in data 21/05/2025 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente, n. 21853 21/05/2025, con la quale si richiede l'adozione di provvedimenti al fine di garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dei probabili festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte della SSC Napoli;

Visto l'incontro di calcio “*Napoli – Cagliari*” del campionato di serie A in programma alle ore 20:45 di venerdì 23 Maggio 2025 e di contemporaneo svolgimento dell'incontro di calcio “*Inter – Como*” in programma alle ore 20:45 di venerdì 23 Maggio 2025;

Considerato che l'evento presumibilmente richiamerà un notevole afflusso di spettatori e che occorre individuare misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica;

FA DIVIETO

A tutti gli esercizi pubblici e commerciali presenti su tutto il territorio comunale a partire dalle ore 19:00 del 23/05/2025 alle ore 08:00 del giorno 24/05/2025 di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, fumogeni, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti,

Su tutto il territorio comunale è tassativamente vietato a chiunque di far esplodere, lanciare e accendere fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, compresi quelli ad effetto illuminante,

ORDINA

- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente;
- Che sia trasmessa al Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché alla Questura di Napoli — Commissariato di P.S. di Acerra e Comando Carabinieri stazione di Pomigliano;
- Che sia eseguita dal Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

INFORMA

- Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con applicazione delle procedure previste dalla Legge 21/11/1981, n. 689 e s.m.i.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs 02/07/2010, n.104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Vicesindaco
Dott. Domenico Leone